



Sentenza n. 169 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso
decisione del 24 settembre 2024, deposito del 29 ottobre 2024
comunicato stampa del 29 ottobre 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ric. n. 13 del 2024

parole chiave:

COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA – SANITÀ PUBBLICA –
ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – LEGGI DI
INTERPRETAZIONE AUTENTICA

disposizioni impugnate:

- artt. 8 e 25, comma 2, della [legge della Regione Siciliana 16 gennaio 2024, n. 1](#)

disposizioni parametro:

- artt. 97, commi primo e secondo, e 117, terzo comma, della [Costituzione](#);
- art. 14, comma 1, dello Statuto speciale della Regione Siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2](#);
- art. 23, comma 2, del [d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#);
- art. 20 del [d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#);
- art. 2, comma 80, della [legge 23 dicembre 2009, n. 191](#);
- Titolo I del [d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale – inammissibilità

La Corte costituzionale era stata investita delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 25, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2024 (Legge di stabilità regionale 2024-2026), promosse con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri per la violazione di plurimi parametri.

Dopo aver dichiarato inammissibili le questioni relative all'art. 8, a causa dell'insufficiente motivazione del ricorso sul punto, la Corte si concentra sul secondo motivo di ricorso, con cui il Presidente del Consiglio aveva impugnato **l'art. 25 della medesima legge**, il quale, modificando l'art. 20, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 30 del 1993, **ha riconosciuto il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario (CEFPAS), con sede a Caltanissetta, quale ente del Servizio sanitario regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024.**

Al riguardo, innanzitutto, la Corte smentisce la tesi della difesa regionale, secondo cui la disposizione impugnata si attergerebbe alla stregua di una norma di interpretazione autentica, poiché il CEFPAS sarebbe stato un ente del SSR sin dalla sua istituzione, avvenuta con legge reg. Siciliana n. 30 del 1993.

Secondo la Corte, infatti, **la previsione impugnata ha contenuto chiaramente innovativo**, dal momento che essa non ha interpretato la disposizione di cui all'art. 20, comma 1, della legge regionale sopra citata, bensì **l'ha integrata, aggiungendovi le parole «è un ente del Servizio sanitario regionale»**. Peraltro, la disposizione censurata prevede che «[g]li effetti discendenti dal presente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge», laddove invece, «ove si fosse trattato di disposizione di interpretazione autentica, la norma risultante dalla saldatura con la disposizione interpretata avrebbe comportato la sua vigenza *ab origine* e non già dalla data di entrata in vigore della disposizione interpretativa».

Chiarito ciò, la Corte rileva **la mancata ricomprensione del CEFPAS nell'elenco degli enti facenti parte del Servizio sanitario indicati nell'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011, elenco che ha carattere tassativo e che costituisce espressamente, ai sensi del primo comma del medesimo art. 19, un principio di coordinamento della finanza pubblica** in funzione di controllo e contenimento della spesa sanitaria. Dal carattere tassativo di tale elenco, ne discende che **non possono rientrare nel perimetro sanitario enti diversi da quelli indicati nell'elenco stesso**, salvo che essi non siano riconducibili, al di là della denominazione formale, allo svolgimento di identiche funzioni, le quali devono essere, in via esclusiva o almeno concorrente, funzioni sanitarie in senso stretto, ossia volte alla tutela della salute della persona umana mediante la prestazione dell'assistenza a tal fine necessaria.

Tuttavia, **il CEFPAS di Caltanissetta non può, in ogni caso, essere ricondotto a detta elencazione, dal momento che esso svolge «funzioni di formazione del personale sanitario e dei medici specializzati, di ricerca e di organizzazione di convegni**, secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge reg. Siciliana n. 30 del 1993».

Inoltre, prosegue la Corte, **la disposizione impugnata viola anche altri due principi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, terzo comma, Cost.**

Il primo è quello di cui all'**art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011**, il quale «**stabilisce condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni**» e dal quale consegue, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, «l'impossibilità di destinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi». **La disposizione impugnata, pertanto, «qualificando il CEFPAS come ente del SSR, ancorché lo stesso esuli, nella forma e nella sostanza, dagli enti elencati dall'art. 19 del d.lgs. n. 118 del 2011, viola il principio di contenimento della spesa sanitaria», permettendo indebite distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA.**

L'altro principio di coordinamento della finanza pubblica leso dalla previsione censurata è quello di cui all'**art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, ai sensi del quale sono vincolanti, per la regione che li abbia sottoscritti, i piani di rientro e i programmi operativi, che ne costituiscono attuazione e aggiornamento**. Sulla base di tale disposizione, la quale ha esplicitato un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, **la Regione Siciliana, poiché è assoggettata ad un piano**

di rientro, non può introdurre, nell'esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, prestazioni afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste per il raggiungimento dei LEA. Tale preclusione, infatti, risponde al duplice scopo di «garantire contemporaneamente il processo di risanamento e i LEA, attraverso un rigoroso percorso di selezione dei servizi finanziabili». Alla luce di tali considerazioni, pertanto, **la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2024.**

Lorenzo Madau